

Mail: POSTA CERTIFICATA: richiesta di conciliazione
Mittente: Per conto di: fides.ufficiopersonale@gigapec.it
Destinatario/i: usplo@postacert.istruzione.it,
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta di conciliazione
Data: 11/08/2016

Buonasera,
si invia la presente per conto della sig.ra Consoli Simona Sara ad
integrazione del reclamo inviato lo scorso 03 Agosto.
In allegato comunicazione di pari oggetto e relativi documenti.

Cordiali saluti.

Da: Ufficio Personale [mailto:fides.ufficiopersonale@gigapec.it]
Inviato: mercoled 3 agosto 2016 19:00
A: usplo@postacert.istruzione.it;
'dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it'
Cc: 'uspct@postacert.istruzione.it'
Oggetto: Ricorso con richiesta di rettifica in autotutela - Atto di avvio di
procedimento su istanza di parte- L. 241/90

Buonasera,
si invia la presente per conto della sig.ra Consoli Simona Sara.
In allegato comunicazione di pari oggetto e relativi allegati.

Cordiali saluti

Al MIUR:

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi:

usplo@postacert.istruzione.it

E p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania:

uspct@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su **AMBITI** della Provincia di Catania - **REGIONE** Sicilia, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

- 1) L'istante **CONSOLI Simona Sara**, [REDACTED] il 27/02/1978, [REDACTED] [REDACTED] abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015, data decorrenza giuridica, ed economica alla presa di servizio, 01/09/16.
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *"Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi*



previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”.

5) L'istante Consoli Simona Sara ha presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di n. 100 ambiti così come riportate nella notifica domanda da parte dell'USP competente, riportata unitamente alla presente

7) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di n. 100 province così come riportate nella notifica domanda da parte dell'USP competente, riportata unitamente alla presente

8) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Lodi, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, avendo preso visione della nota Prot. n. MIUR AOO USPLO, R. U. 3096 del 29/07/2016 l'istante ha appreso che al proprio nominativo non risulta attribuito:

- il punteggio spettante alla sottoscritta, ossia 18 punti, così come confermato da notifica dell'USP in data 21/06/16; poiché, ai fini dell'istanza di mobilità, le sono stati riconosciuti solo 12 punti;
- il diritto di precedenza spettante alla sottoscritta, nella fattispecie precedenza di cui all'art. 13, comma 1, PUNTO III del CCNI dell'08/04/16, causa disabilità personale di cui all'art. 21 della legge 104/92 con minorazione ascritta alla categoria seconda (punto 7, gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso; cfr certificato invalidità civile su diagnosi di miocardiopatia dilatativa) della tabella A annessa alla Legge 10 Agosto 1950, n. 648.

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.



L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio ed alla mancata attribuzione del diritto di precedenza, di cui all'art. 13, comma 1, PUNTO III del CCNI dell'08/04/16, nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui



all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccnr sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29 Luglio 2016

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito di Catania della Regione Sicilia o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Con avvertenza


che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretta ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Catania, 11/08/2016

 Firma

Allegati c.s.

- Copia del documento di riconoscimento dell'interessata
- Copia certificato invalidità
- Copia certificato legge 104/92 accompagnato da certificazioni mediche sulla minorazione ascritta alla seconda categoria, punto 7 (gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso), della tabella A annessa alla legge 648/50
- Notifica punteggio da parte dell'USP dello scorso 21/06/16

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is slanted upwards to the right and appears to be the name 'S. S. S. S. S.' or similar, though the letters are highly stylized and difficult to decipher precisely.